

A.G.C. 10 - Demanio e Patrimonio -Settore Provveditorato ed Economato - **Decreto dirigenziale n. 342 del 19 luglio 2010 - Revoca decreto n. 322 del 07.07.2010. Approvazione nuovo schema di contratto per l'appalto di fornitura in opera di apparati per l'aggiornamento alla tecnologia IP dell'attuale sistema di fonia, presso le sedi della Giunta Regionale della Campania ubicate nell' Area Metropolitana di Napoli, e per l'erogazione del servizio di manutenzione ed assistenza. Con allegato.**

IL DIRIGENTE

Premesso :

- **che** con decreto dirigenziale n. 560 del 24/10/2008 dell'AGC Demanio e Patrimonio - Settore Provveditorato ed Economato è stata indetta, ai sensi del D.L.vo 163/2006, apposita gara ed approvati i relativi atti per l'affidamento della fornitura di beni e l'erogazione di servizi finalizzati al rinnovo ed alla manutenzione del sistema telefonico della Giunta Regionale della Campania;
- **che** il bando di gara con i relativi allegati sono stati pubblicati sul B.U.R.C. n. 46 del 17/11/2008 ed è stata data la pubblicità prevista dalla legge;
- **che** con decreto dirigenziale del 12/05/2009 n. 187 del Settore Demanio e Patrimonio dell' A.G.C. "Demanio e Patrimonio" è avvenuta la presa d'atto delle risultanze di gara ed è stata formalizzata l'aggiudicazione definitiva in favore della società Fastweb;
- **che** il Dirigente del Servizio 03 ha redatto lo schema di contratto sulla base dello schema suggerito dal Dirigente del Settore Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti;
- **che** con D.D. n. 322 del 07.07.2010 è stato approvato lo schema di contratto per la fornitura di beni e l'erogazione di servizi finalizzati al rinnovo e alla manutenzione del sistema telefonico della Giunta Regionale della Campania e trasmesso lo stesso al Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali del Settore 01 dell'AGC Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;
- **che** il Settore Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti con nota prot. n. 0588722 del 09.07.2010 ha richiesto integrazioni allo schema di contratto approvato con D.D. n. 322 del 07.07.2010;
- **che** si è provveduto alle integrazioni richieste con la suddetta nota con la redazione di un nuovo schema di contratto;

RITENUTO, pertanto doversi procedere all'approvazione del nuovo schema di contratto per la stipula in forma pubblica amministrativa;

VISTI

- la D.G.R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la D.G.R n. 992 del 02.03.01;
- la D.G.R n. 3953 del 09.09.2002;
- la Circolare n. 5 del 12.05.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio 03 "Supporto Sedi"

DECRETA

Per quanto in narrativa richiamato e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- **di revocare** il D.D. n. 322 del 07.07.2010;
- **di approvare** il nuovo schema di contratto, parte integrante del presente provvedimento, per la fornitura di beni e l'erogazione di servizi finalizzati al rinnovo ed alla manutenzione del sistema telefonico della Giunta Regionale della Campania;

- **di trasmettere** il presente atto per l'esecuzione al Servizio 03 Supporto Sedi (AGC 10 Sett. 02), nonché al Servizio 04 "Ufficio registrazione atti monocratici - archiviazione Decreti Dirigenziali" (AGC 02 Sett. 01) per quanto di rispettiva competenza.
- **di inviare** al Coordinatore dell' A.G.C. Demanio e Patrimonio e all'Assessore al Settore Demanio e Patrimonio per informativa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Silvio Marchese

SCHEMA DI CONTRATTO

REP. N.

CONTRATTO TRA REGIONE E FASTWEB S.p.A. PER LA FORNITURA DI BENI E L'EROGAZIONE DI SERVIZI FINALIZZATI AL RINNOVO ED ALLA MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA, UBICATI NELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladieci il giorno _____ del mese di _____, nella sede della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli alla via S. Lucia n. 81, innanzi a me Avv. Maria Cancellieri nata a Termoli (CB) il 10 agosto 1952, Coordinatrice dell'Area Generale di Coordinamento Affari Generali della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923 n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento, approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827, in virtù del combinato disposto delle deliberazioni della Giunta Regionale del 15/1/2003 n. 2 e del 19/03/2010 n. 349, si sono costituiti:

1) La Regione Campania, c.f. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del dott. Silvio Marchese, nato a Napoli il 16.05.1949, Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato dell'A.G.C. 10 Demanio e Patrimonio, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto delle deliberazioni della Giunta Regionale del 3/6/2000, n. 3466 e del decreto del Coordinatore dell'A.G.C. Demanio e Patrimonio n. 2 del 14/01/2009;

2) La società Fastweb S.p.A., Partita IVA n. 12878470157, di seguito denominata "Fornitore", nella persona del procuratore Ing. Mariano Maraniello, nato a Napoli il 22/03/1958, munito dei necessari poteri per quanto infra di giusta procura generale in data 15 febbraio 2007, repertorio n. 15.131, notaio Elena Terrenghi di Milano, domiciliato per la carica presso la sede legale della società stessa in Milano, via Caracciolo n.51.

Verificata la regolarità della certificazione della C.C.I.A.A. di Milano Prot. CEW/18651/2010/CMI1133 del 19/04/2010 nella cui Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese la società risulta iscritta al n. 12878470157 e c.f. 12911990153 e R.E.A. n.1595424, certificazione integrata dal nulla osta rilasciato ex artt. 2 e 9 del D.P.R. 3/6/1998 n.252 in esecuzione dell'art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575 e succ. mod. e integr.

Verificato, altresì, che il Settore Provveditorato ed Economato ha prodotto la necessaria richiesta di informazione prefettizia per il Fornitore all'Ufficio Territoriale del Governo di Milano con nota del 30/06/2010 n.0556561, per cui il Fornitore, stante il dispositivo di cui all'art. 11 co. 2 e 3 del D.P.R.

03/06/1998 n. 252, data l'urgenza, è comunque ammesso alla firma del presente contratto, sotto la condizione che, in caso di sussistenza di una causa di divieto indicata nel cit. D.P.R. 252/98, lo stesso sarà risolto ipso iure".

Il Settore procedente ha adempiuto all'osservanza degli obblighi discendenti dall'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 106 del 2009 (DUVRI).

Dal DUVRI, redatto dal datore di lavoro, si evince che non vi sono rischi da interferenze, pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero.

Dopo tali verifiche, da me Ufficiale Rogante effettuate, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con Decreto Dirigenziale n. 560 del 24/10/2008 del Settore "Provveditorato ed Economato" dell'A.G.C. "Demanio e Patrimonio", fu indetta apposita gara ed approvati i relativi atti per l'affidamento della fornitura di beni e l'erogazione di servizi finalizzati al rinnovo ed alla manutenzione del sistema telefonico della Giunta Regionale della Campania;
- il bando di gara con i relativi allegati furono pubblicati sul B.U.R.C. n. 46 del 17/11/2008 ed fu data pubblicità prevista dalla legge;
- a conclusione delle operazioni la Commissione di gara, nominata con Decreto del 02/02/2009 n. 3 dell' A.G.C. "Demanio e Patrimonio" aggiudicò in via provvisoria il servizio in oggetto al Fornitore;
- con Decreto Dirigenziale del 12/05/2009 n. 187 del Settore "Demanio e Patrimonio" dell' A.G.C. "Demanio e Patrimonio" avvenne la presa d'atto delle risultanze di gara ed fu formalizzata l'aggiudicazione definitiva in favore del Fornitore;
- con verbale del 10.07.09, nelle more della stipula del contratto, come previsto dall'art. 18, comma 8 del Disciplinare della gara, è stata effettuata la consegna delle attività di cui al presente appalto;
- che in data 30 aprile 2010 la Commissione, appositamente nominata con decreto dirigenziale del Settore Provveditorato ed Economato n. 161 del 19.04.2010, ha concluso, con esito positivo, il collaudo per la parte relativa alla fornitura dell'appalto, consistente nella messa in opera degli apparati per l'aggiornamento alla tecnologia IP del sistema di fonia presso le sedi della Giunta Regionale della Campania ubicate nell'area metropolitana di Napoli;
- che con decreto n. del del Dirigente del Settore Provveditorato ed Economato è stato approvato lo schema di contratto, tenendo conto del parere espresso in merito dall'avvocatura regionale con la nota prot. n. 597211 del 09.07.08;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 (PREMESSE)

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto nonché la documentazione qui elencata, in

particolare il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato speciale d'appalto ed i relativi allegati (allegato 1 – Specifiche Tecniche, allegato 2 – Contratto di Manutenzione, allegato 3 – Schema interconnessione PABX, allegato 4 – Schema rete documentazione addebiti, allegato 5- Planimetrie vani tecnici) di cui al Decreto Dirigenziale del 24/10/2008 n. 560 del Settore Provveditorato ed Economato e l'Offerta (Tecnica ed Economica), presentata dal Fornitore in sede di gara e assunta al protocollo n. 0010813 del 08.01.2009; documentazione tutta che, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti, nonché conservata presso il Settore Provveditorato ed Economato per richiesta espressa degli stessi, questi vengono dispensati dall'accludere al presente atto.

ART. 2 (NORME REGOLATRICI)

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nel capitolato speciale d'appalto:

- a) dal D.Lgs.163/2006;
- b) legge regionale 3/2007;
- c) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

ART. 3 (OGGETTO)

La Regione affida al Fornitore, che accetta, la fornitura in opera di apparati per l'aggiornamento alla tecnologia IP dell'attuale sistema di fonia, presso le sedi della Giunta Regionale della Campania, ubicate nell'area metropolitana di Napoli, e per l'erogazione del servizio di manutenzione ed assistenza.

ART. 4 (DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL SERVIZIO)

Il servizio che il Fornitore si obbliga a prestare si sostanzia nell'aggiornamento e manutenzione del sistema attuale, basato su apparati della serie MD110 della Ericsson, per portarlo verso un sistema tecnologicamente aggiornato, in base alle nuove tecnologie VoIP.

I servizi e le forniture che compongono l'appalto sono i seguenti:

- L'aggiornamento alla tecnologia IP del sistema telefonico di cui all'appalto, nell'ottica di una migrazione graduale e senza disservizi, verso un moderno sistema di comunicazione integrata fonia-dati in architettura VoIP ad alta affidabilità ed efficienza;
- l'interfacciamento con il sistema di documentazione addebiti esistente;
- l'eliminazione di tutti gli esistenti circuiti numerici (CDN) di rilegamento fra centrali, che attualmente comportano una spesa di circa 150K€;
- un servizio di assistenza e manutenzione su tutto il complesso telefonico oggetto di aggiornamento dalla data della consegna di cui in premessa;

- la gestione dei rapporti con il gestore dei servizi telefonia fissa e mobile utilizzati dalla Regione, per ciò che riguarda l'interfacciamento dei sistemi di commutazione telefonica alla rete esterna.

ART.5 (DURATA DEL CONTRATTO)

La durata del presente contratto è fissata in anni tre, che decorrono dalla data di consegna delle attività di cui al presente appalto, effettuata con verbale del 10.07.2010. Pertanto il contratto si concluderà il 09.07.2012.

Nell'ipotesi di una eventuale proroga richiesta dalla Regione, il relativo corrispettivo, su base mensile, sarà pari alla dodicesima parte del corrispettivo annuo relativo alla manutenzione del 3° anno di contratto.

ART. 6 (OBBLIGAZIONI ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività previste dall'incarico nell'osservanza delle prescrizioni previste dagli artt. 6-7-8-9-10-11-12-13-14 e 15 del capitolato speciale di appalto.

ART. 7 (CORRISPETTIVI E PAGAMENTI)

Il corrispettivo del servizio è fissato in € 349.694,31 (trecentoquarantanovemilaseicentonovantaquattro/31), I.V.A. esclusa come per legge.

Il suddetto importo è da liquidarsi secondo la cadenza temporale appresso indicata:

- 1) Il pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura dei beni necessari all'aggiornamento delle centrali, sarà effettuato all'esito positivo del collaudo;
- 2) il pagamento relativo al servizio di manutenzione sarà effettuato in rate trimestrali posticipate previa attestazione del responsabile esecuzione del contratto.

Per la parte a rate il fornitore dovrà presentare fatture trimestrali pari ad un quarto del corrispettivo annuo.

Il pagamento delle somme di cui sopra sarà effettuato dalla Regione mediante accredito sul c.c. bancario n.000030031525 intrattenuto dal fornitore presso UniCredit Banca d'Impresa Cod. IBAN IT 76 N 03226 01604000030031525, esonerando la Regione medesima da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.

Il Fornitore si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti dei suddetti riferimenti bancari mediante raccomandata A/R, anticipata via fax al n. 0817964505, da inoltrarsi presso il Settore Provveditorato ed Economato. Il mancato puntuale rispetto di tali modalità di comunicazione o l'inesatta indicazione dei nuovi riferimenti bancari esonera la Regione da qualsiasi responsabilità in ordine all'eventuale inesatta effettuazione dei suddetti pagamenti.

ART. 8 (CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA)

La Regione dà atto che il Fornitore ha prestato cauzione definitiva, per

l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del 11.06.2009 n. 126423/L, rilasciata da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., per un importo pari al 13% dell'importo di aggiudicazione corrispondente ad € 45.456,95= (quarantacinquemilaquattrocentocinquantasei/95).

Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ..

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

In ogni caso il Fornitore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso d'inadempimento a tale obbligo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso il Fornitore.

IL Fornitore ha stipulato, altresì, con XL Insurance Company LTD, la polizza di assicurazione n. IT00013938LI08A valida ed efficace sino alla data del 31.10.2010 con un massimale di :

- Responsabilità Civile Terzi: euro 20.000.000 – per sinistro;
- Responsabilità Civile Prodotto: euro 10.000.000 – per sinistro e per anno assicurativo;
- Responsabilità civile operai: euro 10.000.000 – per sinistro con il sottolimito di euro 2.500.000 – per prestatore di lavoro;

a copertura della responsabilità civile verso terzi per eventuali danni arrecati a persone, animali, suppellettili e cose, in dipendenza dell'esercizio del presente appalto, polizza che verrà rinnovata annualmente dal Fornitore fino alla scadenza del contratto.

ART.9 (RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)

Salve le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc., le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- 1) Applicazione delle penali oltre il limite specificato all'articolo 21 del capitolato speciale d'appalto;

- 2) in caso di cessione del contratto o ricorso al subappalto;
- 3) esito negativo delle operazioni di collaudo ripetute una seconda volta;
- 4) violazione di brevetti, diritti d'autore ed in genere di privativa altrui;

Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte degli organi competenti della Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo dell'ipotesi d'inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo raccomandata A/R., della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione il diritto di sospendere i pagamenti e di incamerare la cauzione definitiva, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre alla corresponsione delle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno del contraente inadempiente.

ART. 10 (RECESSO)

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A.R..

Dalla data d'efficacia del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In tale ultima ipotesi, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

ART. 11 (RITARDI NELLE PRESTAZIONI - PENALI)

Nel caso di superamento dei termini previsti dal cronoprogramma elaborato dal Fornitore in sede di gara per fattori da imputare all'aggiudicatario, allo stesso verrà applicata una penale pari al 3% dell'importo di fornitura relativo

allo specifico sito e ciò per ciascun mese di ritardo o frazione dello stesso, così come descritto dall'art. 21 del Capitolato speciale di appalto.

L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte del Settore Provveditorato ed Economato e per esso nella persona del dirigente del Servizio Organizzazione Supporto Sedi alla ditta aggiudicataria, che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla ricezione.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio della Regione, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

ART. 12 (RESPONSABILITÀ)

Il Fornitore si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Inoltre nessuna pretesa può essere fatta valere nei confronti della Regione da parte del personale impiegato dall'affidataria nell'appalto.

ART. 13 (OBBLIGHI SOCIALI)

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti i doveri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni stesse, nonché ad applicare le condizioni previste da ogni contratto collettivo successivamente stipulato con la categoria stessa e applicabile nelle località medesime.

ART. 14 (VIGILANZA E CONTROLLO)

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che il Fornitore è tenuto a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'attività oggetto dell'appalto è affidata al Settore Provveditorato ed Economato e verrà esercitata da un funzionario del Servizio Supporto Sedi.

ARTICOLO 15 (OBBLIGHI DI RISERVATEZZA)

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi

titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.

ART. 16 (CONTROVERSIE)

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

ART.17 (OBBLIGHI NASCENTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.)

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, il Fornitore si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 18(Rinvio)

SI RINVIA, PER QUANTO EVENTUALMENTE NON ESPRESSAMENTE CONTEMPLATO NEL PRESENTE CONTRATTO, ALLA VIGENTE NORMATIVA STATALE E COMUNITARIA.

ART. 19 (IMPOSTE E SPESE)

Sono a carico del Fornitore le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Io Ufficiale Rogante dichiaro che questo atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di 8 (otto) pagine in bollo, di cui 7 (sette) interamente occupate e la presente soltanto in parte, e viene da me letto ai comparenti i quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, espressamente lo approvano ed, unitamente a me, lo sottoscrivono nell'ultima pagina apponendo le prescritte firme marginali sulle restanti.

NAPOLI